

# **MUNICIPIO DI PALERMO**

## **REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**

*Adottato il 18 - 5 - 1935 n. 2871*

*Approvato G. P. A. il 10 - 3 - 1936*

*Deliberazione n. 66 del 7 - 10 - 1959*

*Modifica Capo III - Deliberazione n. 250 del 1 - 8 - 1994*

TITOLO I  
DEL SERVIZIO DI POLIZIA URBANA

Articolo 1

La Polizia Urbana è disciplinata:

- a) dal presente Regolamento.
- b) dagli altri regolamenti riguardanti materie speciali e cioè:
  - 1 - Regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione ed aree pubbliche;
  - 2 - Regolamento per le vendite pubbliche;
  - 3 - Regolamento per la immatricolazione e bollazione veicoli;
  - 4 - Regolamento per disciplinare il commercio e il deposito delle materie che presentano pericoli di scoppio e d'incendio;
  - 5 - Regolamento per la circolazione stradale;
  - 6 - Regolamento per il servizio delle affissioni e delle pubblicità;
- c) delle disposizioni emanate dall'Autorità Comunale.

Articolo 2

Il servizio di Polizia Urbana è sotto la dipendenza del Sindaco o di un suo delegato e viene eseguito dal personale interno addetto ai relativi uffici nonché dagli agenti municipali, dai funzionari ed agenti indicati dall'art. 221 del Codice di Proc. Penale.

Articolo 3

Quando nel presente regolamento sono usate le parole luogo pubblico e suolo pubblico si vogliono designare con esso non soltanto i luoghi o il suolo di demanio pubblico ma i luoghi o il suolo di demanio privato soggetto e servitù di uso pubblico.

#### Articolo 4

Ogni permesso, licenza o altra concessione è sempre personale (salvo che sia in modo diverso espressamente disposto) e dovrà sottostare al pagamento dei diritti stabiliti dalle disposizioni in vigore.

Sono inefficaci e di non effetto i permessi, le licenze e in genere tutte le concessioni fatte dall'Autorità Comunale, anche quanto non venga osservata una sola delle condizioni alle quali fu subordinata la concessione medesima.

#### Articolo 5

E' vietato trattenersi sia nell'interno che all'ingresso e delle adiacenze degli uffici per offrire servizi o esercitarvi qualsiasi commercio o industria, salvi permessi speciali che caso per caso, potrà accordare l'Autorità Comunale.

#### Articolo 6

Ogni cittadino ha facoltà di proporre reclamo scritto e sottoscritto in carta da bollo, o personalmente scrivendo in apposito registro da tenersi nell'Ufficio Municipale, sottoscrivendolo, contro l'operato degli ufficiali o agenti municipali, ovvero per fatti contrari alle disposizioni del presente regolamento o di legge o di altri regolamenti che riguardano la Polizia Urbana.

Sui reclami provvederà insindacabilmente l'Autorità Comunale.

## TITOLO II

### DELLA TUTELA DEL SUOLO PUBBLICO DEI TERRENI DI USO PUBBLICO E PRIVATO DEI MONUMENTI E DEI GIARDINI PUBBLICI

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo 7

E' proibito danneggiare il suolo pubblico.

Non si potranno mai adoperare pale, zappe di ferro od altro strumento capace di danneggiare il piano stradale, nè trasportare oggetti in modo da strisciare sul terreno, nè gettare materiali duri, e sostanze acide e capaci di intaccare il suolo chimicamente o in qualsiasi altro modo.

Salvo le disposizioni e le sanzioni contenute nelle leggi e in altri regolamenti, è proibito altresì di eseguire opere o depositi sul suolo pubblico senza il permesso dell'Autorità Comunale, la quale imporrà secondo i casi un deposito cauzionale.

##### Articolo 8

Chi ha ottenuto il permesso di cui all'articolo precedente è obbligato a rimettere il tutto nel primitivo stato con le modalità e nel tempo che saranno stabilite dell'Autorità Comunali.

##### Articolo 9

E' vietato senza permesso dell'Autorità Comunale di eseguire opere sottostradali. Le riparazioni ai doccioni, condotti neri, fogne, tubolature di gas etc. saranno fatte secondo le prescrizioni dell'Autorità.

#### Articolo 10

Il rifacimento dei danni, anche involontari, arrecati al suolo pubblico, è a carico della persona che li ha prodotti e di quella nel cui interessi sono stati eseguiti i lavori. L'importo di detto rifacimento deve essere versato all'Ufficio dei LL.PP. che curerà l'esecuzione dei lavori per tramite dello appaltatore comunale.

Il Comune procederà a danni e spese degli interessati, nel caso di inadempimento, incamerando, ove il lavoro sia stato autorizzato con licenza, ai relativi depositi sino alla concorrenza dell'importo dei danni arrecati.

#### Articolo 11

E' proibito d'introdurre nelle fogne, negli orinatoi e nelle loro aperture ogni materia capace di ostruirli.

#### Articolo 12

E' proibito d'ingombrare i pubblici lavatoi, e di lordare l'acqua delle fontane o vasche pubbliche.

#### Articolo 13

E' vietato deturpare gli edifici pubblici e privati, i muri di cinta degli orti e dei giardini, ecc. con iscrizioni, figure, disegni od altro, sotto pena di rifacimento dei danni e senza pregiudizio delle disposizioni penali.

#### Articolo 14

E' proibita l'affissione di stampati o scritti sui muri, salvo speciale permesso dell'Autorità Comunale sempre che non vi sia ostacolo da parte dei proprietari. Apposite tabelle, di cui il modello deve essere approvato dal municipio, serviranno per le affissioni.

#### Articolo 15

Salvo l'applicazione dell'art. 164 del Codice Penale è vietato alterare in qualsiasi modo gli scritti e stampati affissi per ordine e per concessione dell'Autorità politica e amministrativa.

#### Capo I

#### MONUMENTI GIARDINI E PASSEGGIATE PUBBLICHE

#### Articolo 16

E' vietato l'ingresso nei giardini e ville pubbliche e nel Parco della R. Favorita:

- a) Ai ragazzi che non abbiano compiuto dodici anni, tranne che siano accompagnati dai propri genitori o da chi ne fa le veci, ovvero siano muniti di speciale permesso da rilasciarsi dal Sindaco.

Le squadre ginnastiche e sportive debbono essere sempre accompagnate dai Sigg. Insegnanti, istitutori ed istruttori che ne assumeranno la responsabilità, ferma rimanendo sempre quella di cui all'art, 137 del presente regolamento.

- b) Alle persone non decentemente vestite ed a quelle portanti fucili o altri mezzi di scoppio, ed animali, eccetto cani, sempreché questi ultimi siano forniti di museruola o tenuti a guinzaglio. Nella Villa Giulia e nel Giardino Inglese è assolutamente vietato l'ingresso ai cani, anche se condotti nella maniera suddetta.
- c) Ai rivenditori ambulanti ed ai tenitori di giuochi, tranne che gli stessi siano muniti di speciale permesso.

#### Articolo 17

Nei giardini pubblici, nei viali di pubbliche passeggiate o ovunque esistono giardinaggi è vietato:

- a) Di raccogliere frutta, fiori, di recidere o asportare rami e ramaglie anche secchi, e di arrecare danno alle piante, recinti, candelabri, fanali, inferriate, recinzioni, cancelli, porte mura, fontane e a qualsiasi altro ornamento ed accessorio o di eseguirvi semplici iscrizioni o disegni.
- b) Di molestare animali.
- c) Di attraversare od entrare nelle praterie, nelle aiuole, nei recinti di terreni messi a cultura o tenuti ad erbaggio. E' consentito l'ingresso nei boschetti, purché lungo i sentieri e nelle radure, però è rigorosamente proibito fumare o comunque di accendere fiammiferi o fuochi in tali località.
- d) Di sputare nei viali, di buttare carta, stracci, detriti o materie immonde, nei viali, nelle aiuole, nelle praterie, nelle radure e nei boschetti.
- e) Di sdraiarsi sui sedili, di usare un contegno ineducato o di disturbare comunque le altre persone.
- f) Di giocare al football, tennis, golf, e dedicarsi a qualsiasi altro sport tranne nelle località all'uopo designate dall'Autorità Comunale.
- g) L'esercizio delle cacce e della uccellazione, anche con tagliole, reti furetti, bocconi avvelenati e con qualsiasi altro mezzo ed animale di aucupio tranne nei casi in cui l'Autorità Comunale non le ritenga necessarie per la protezione dell'agricoltura. In tal caso ne sarà dato pubblico avviso ai cacciatori e saranno rilasciati permessi speciali con l'osservanza di condizioni e modalità che saranno di volta in volta stabilite.

#### Articolo 18

E' vietato l'ingresso nei pubblici giardini a qualsiasi veicolo incluso le biciclette, tranne che non trattisi di piccoli tricicli, carrozzelle e automobili per bambini.

Nella tenuta della Favorita è consentito l'ingresso dei suddetti veicoli salvo l'osservanza delle norme stabilite nel regolamento per la circolazione.

### TITOLO III

## OCCUPAZIONE DEL SUOLO E DELLO SPAZIO PUBBLICO

#### Articolo 19

Nessuno può occupare, anche in modo temporaneo e con oggetti facilmente asportabili, parte qualsiasi di suolo pubblico e soggetto a servitù di pubblico transito, nonché lo spazio ad esso sovrastante, senza uno speciale permesso dell'Autorità Municipale.

#### Articolo 20

E' in facoltà dell'Autorità Municipale di permettere dietro pagamento delle tasse relative:

- a) L'occupazione temporanea del suolo pubblico con impianti fissi.
- b) Collocazione di steccati, ponti ecc. in occasione di costruzione e riparazione di fabbriche, collocazione di parapetti di negozi, bacheche etc.
- c) In genere tutte le occupazioni previste dalla legge sulla finanza locale e del regolamento sulla occupazione del suolo ed aree pubbliche.

L'autorizzazione per l'occupazione sia temporanea che con impianti fissi viene concessa dal Sindaco dietro richiesta allo Ufficio competente, previo pagamento della tassa prescritta. La concessione è negata quando l'occupazione comunque ostacoli il transito e lo accesso a case private, ai negozi ed agli uffici e stabilimenti pubblici e privati, e quando vi ostino ragioni d'igiene e d'estetica.

#### Articolo 21



Le concessioni sono accordate salvo, in ogni caso, i diritti eventuali di terzi, verso i quali il Comune non assume alcuna responsabilità in caso di danni, spettando ai concessionari, al caso, di ottenere prima l'assenso degli interessati e di tacitarli quando dalla concessione venissero comunque a risentire nocumento.

#### Articolo 22

Le licenze devono essere tenute, per tutta la durata della concessione, sul posto concesso e nei cantieri di lavoro ed ostensibili sempre agli agenti municipali e della forza pubblica ed ai funzionari municipali incaricati della sorveglianza.

#### Articolo 23

Sia nelle occupazioni temporanee che in quelle con impianti fissi, l'occupante all'atto, di sgombrare il pubblico suolo, ha l'obbligo di compiere le opere necessarie per il ripristino e la pulizia del terreno. La trascuranza, come pure il ritardo nello adempimento degli obblighi prescritti, costituisce contravvenzione a carico dell'occupante del suolo.

#### Articolo 24

Oltre a quanto è prescritto dal T.U. della legge di P.S. e relativo regolamento nessuno spettacolo e trattenimento all'aperto può essere tenuto senza la preventiva licenza dell'Autorità Comunale.

L'erezione dei palchi, tribuna ecc. per feste commemorative e cerimonie deve essere autorizzata dall'Autorità Comunale, e per essa, dall'Ufficio di P.M. sentito il parere dell'Ufficio tecnico dei LL.PP. sulla stabilità della temporanea costruzione.

Nei luoghi pubblici non si possono collocare addobbi, festoni, lumi e simili se non col permesso dell'Autorità Comunale.

#### Articolo 25

Le concessioni per esporre infissi, per costruire pensiline e tutto quanto sporge sul suolo pubblico ed interessa l'arte edilizia, per depositi di materiali da costruzione, sono disciplinate dal regolamento di polizia edilizia e subordinata al pagamento delle relative tasse.

#### Articolo 26

Salvo quanto è prescritto dal regolamento di circolazione stradale per la esposizione di tende nelle vie principali l'Autorità Comunale potrà prescrivere un modello secondo il quale saranno fatte tutte le tende delle botteghe.

#### Articolo 27

Restano fermi i divieti sanciti dai regolamenti d'igiene, e di circolazione stradale non può essere concessa autorizzazione per esposizione di merci e derrate alimentari all'esterno dei negozi se non in via per le quali non esistono ragioni di decoro.

#### Articolo 28

Per l'impianto di antenne per radio e simili sarà rilasciato permesso dall'Autorità Governativa competente.

#### Articolo 29

La concessione di occupazione del suolo pubblico e dell'area pubblica è di sua natura del tutto precaria e perciò revocabile sempre, a piacimento dell'Autorità Comunale senza che si abbia diritto ad indennità di sorta.

Essa si considera di pieno diritto revocata se viene gestita da persona diversa dal concessionario o se lo spazio viene impiegato per destinazione diversa da quella per cui fu concessa.

#### Articolo 30

I fabbricanti di corde che vorranno esercitare la loro industria in spazi sporti al pubblico, ciò potranno fare esclusivamente nel locale che sarà indicato dal municipio anno per anno.

#### Articolo 31

I barcaioli, facchini, servitori di piazza, lustrascarpe e simili, non possono stazionare fuorché nei luoghi a determinarsi nelle relative licenze municipali, con divieto di deporre gerle, cassette ed altri oggetti sui marciapiedi.

Le stesse disposizioni valgono per i commessi, fattorini di alberghi e di vetture alle stazioni ferroviarie, i quali non dovranno oltrepassare i limiti loro designati dagli agenti di pubblica sicurezza, municipali e ferroviari, nè possono fermarsi nel sito destinato al transito, o recare molestia con grida e con offerte insistenti.

### TITOLO IV

#### NETTEZZA DEL SUOLO PUBBLICO ED IMMISSIONI ILLECITE NELL'ARIA PUBBLICA

#### Articolo 32

E' vietato gettare sul suolo acqua e materie immonde, rifiuti, spazzature, carta e qualunque altra sostanza solida o liquida.

Il divieto si estende non solo ai proprietari di case e loro inquilini, ma anche ai proprietari di esercizi, rivenditori, a coloro che esercitano mestieri ambulanti ed in genere a tutti coloro che transitano e sostano sul suolo pubblico.

Il divieto di cui sopra si riferisce anche alle strade ferrate ed alle località adibite a pubblico mercato.

Tutte le immondizie e le materie putrescibili debbono essere conservate fino al momento della loro asportazione, in un secchio metallico a forma tronco conica con coperchio ad incastro. Tali secchi dovranno essere depositati, a cura degli inquilini proprietari e conduttori, davanti le porte d'ingresso dei rispettivi locali occupati, prima dell'orario d'inizio del servizio di raccolta.

E' vietato porre vetri ed oggetti rotti di cristallo tra le immondizie che si conservano nei secchi. Detti residui devono essere tenuti a parte e consegnati separatamente al personale addetto alla raccolta.

### Articolo 33

E' vietata la raccolta, la rimozione o il trasporto delle immondizie dai luoghi pubblici e privati e dal piano stradale, sia di giorno che di notte da parte di qualsiasi persona o ditta che non sia specialmente all'uopo autorizzata dall'Autorità Comunale.

### Articolo 34

E' proibito di spandere esalazioni moleste e nocive nell'aria. In particolare è vietato l'abbrustolimento delle castagne col sale da cucina.

### Articolo 35

Nei casi di costruzione di fabbriche nuove, o di riparazione delle antiche è fatto obbligo al proprietario o all'impresario delle opere di tenere costantemente pulito il pubblico suolo dalle materie e dalla polvere che provenga dai lavori in esecuzione, innaffiando la strada ove possa occorrere.

### Articolo 36

Chiunque caricando o scaricando merci, ovvero compiendo qualsiasi altro atto permesso dalle norme in vigore, è costretto a lasciar cadere oggetti e detriti sul suolo pubblico, deve prontamente provvedere ad asportarli ed a nettare perfettamente il suolo stesso.

#### Articolo 37

Coloro che previo permesso dell'Autorità Comunale, vuotando fogne, canali, cessi o in qualunque modo, insudiciano il suolo pubblico, debbono, dopo avere asportate le materie estratte, lavare e nettare immediatamente quella parte di suolo, che è stata ingombrata in modo che non vi resti traccia alcuna.

#### Articolo 38

E' vietata la distribuzione anche gratuita, di manifestini, opuscoli, foglietti ed altri oggetti consimili nelle vie pubbliche in qualsiasi modo fatta.

Dell'inosservanza di tale divieto rispondono sia la persona che effettua la distribuzione come quella nel cui interesse essa viene fatta. Le cose delle quali il contravventore effettua la distribuzione sono sequestrate.

#### Articolo 39

E' vietato di soddisfare alle naturali occorrenze fuori delle latrine e gli orinatoi pubblici. E' pure vietato allontanarsi dal camerino della latrina e degli orinatoi senza avere rimosso gli abiti completamente in ordine.

#### Articolo 40

Ferme restando le disposizioni del regolamento locale d'igiene per la tenuta delle scuderie e delle stalle, ovili ecc. è proibito l'apertura di nuovi locali adibiti a tale uso nel centro urbano. Quelli attualmente esistenti sono tollerati a condizione che oltre alla rigorosa osservanza delle disposizioni regolamentari sopra richiamate, gli esercenti di essi ne muniscano le aperture esterne (finestre, sopraporte, feritoie ecc.) di reti metalliche atte ad impedire la entrata delle mosche.

#### Articolo 41

Il fimo che si produce in detti locali deve essere conservato per essere consegnato, nelle prime ore di ciascun giorno, agli incaricati della raccolta.

#### Articolo 42

E' concesso dall'Autorità Comunale a coloro che ne fanno richiesta di avvalersi per uso esclusivo di concimazione di parchi e giardini di loro proprietà delle immondizie prodotte nelle loro abitazioni o stalle. I carri per il trasporto delle immondizie e dei residui putrescibili in genere, tanto provenienti dalle case private che dagli stabilimenti debbono essere rivestiti di lamiera di zinco e coperti e debbono essere giudicati idonei dall'Ufficiale Sanitario. E' proibita -la sosta di detti carri nelle vie della città oltre al tempo necessario per il caricamento, come del pari è proibito l'accumulamento a qualsiasi operazione di cernita sul suolo stradale.

#### Articolo 43

Nei centri urbani non è permesso di tenere porcili o conigliere. Il pollame deve essere tenuto costantemente chiuso in modo da impedire la circolazione per le pubbliche vie, salvo le disposizioni degli uffici d'Igiene e Veterinario.

#### Articolo 44

I detentori di pollame vivo o di altri animali da cortile, a scopo di industria o di commercio, debbono munirsi di speciale licenza da rilasciarsi dall'Ufficio Veterinario che stabilisce, caso per caso, le condizioni necessarie per la difesa contro le mosche. Sono considerati come tenuti a scopo d'industria e di commercio pollami con più di dieci capi e le colombaie con più di dieci coppie.

#### Articolo 45

Per quanto riguarda la raccolta ed il trasporto delle immondizie private, delle pubbliche spazzature e la tenuta delle stalle ed il trasporto del letame devono anche osservarsi le disposizioni di cui alla legge 29 Marzo 1928 n° 858 e del Decreto Ministeriale 20 Maggio 1928, per la lotta contro le mosche.

### TITOLO V

#### DEL DECORO E DELLA QUIETE PUBBLICA

#### Articolo 46

Nei luoghi pubblici ed in vista del pubblico, è vietato di compiere atti e di disporre cose che possono recare molestia, disgusto, raccapriccio ed incomodo alle persone. In particolare è vietato:

- A) Di esporre fuori delle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animali o in genere oggetto che possono offendere il pubblico decoro e lordare i passanti ed il suolo pubblico.
- B) Di trasportare carne in carri o recipienti scoperti e di mostrarsi in pubblico con vestimenta o attrezzi macchiati di sangue.
- C) Di trasportare casse mortuarie in modo che siano visibili, di tenere esposti al pubblico nelle vie e piazze principali della città oggetti destinati a paramenti funebri o al trasporto dei defunti anche se tali oggetti siano nuovi. L'esposizione di essi oggetti e la loro vendita al pubblico nelle altre vie secondarie della città sarà permessa previa espressa autorizzazione.
- D) Di pettinarsi e di pettinare in vista del pubblico.
- E) Di tosare, ferrare, strigliare animali e di spaccare legna nel suolo pubblico entro l'abitato.
- F) Di vagliare o rimondare cereali sul suolo pubblico.

#### Articolo 47

E' vietato esporre alla vista del pubblico abiti, biancheria, effetti lettereschi e simili dalle finestre, balconi terrazze o da qualsiasi parte dell'esterno delle abitazioni prospicienti in quelle vie e piazze per le quali e fatto divieto da parte dell'Amministrazione Comunale.

#### Articolo 48

E' vietato scuotere o spolverare sulla pubblica via dalle finestre delle case che vi prospettano, tappeti, stuoie, e simili.

#### Articolo 49

E' vietato apporre strisce nere di stoffa o comunque di lutto ai portoni delle case di abitazioni o ai negozi della città e delle borgate.



E' consentito apporre alle porte dei negozi ed ufficio una striscia di carta bianca con bordo nero, per indicare la ragione dell'eventuale chiusura: ciò per la durata di questa, ed in ogni caso, non per oltre tre giorni.

#### Articolo 50

E' fatto divieto d'immettere vacche e capre, sia pure per la vendita del latte nella parte della città il cui perimetro sarà segnato dalle vie e piazze che verranno stabilite con ordinanza municipale.

Le capre che a tal uopo o per altro motivo s'introducono in città sia nel tragitto che nei posti di stazione, debbono essere munite di museruola atta ad impedire ai detti animali qualunque danno alla pubblica e alla privata proprietà.

#### Articolo 51

E' proibito d'introdursi e fermarsi sotto gli androni, i vestiboli, i portici e nelle scale degli edifici pubblici o privati per mangiare, bere, giocare, dormire e farvi qualsiasi atto contrario alla nettezza e alla decenza.

#### Articolo 52

E' vietato di esporre in pubblico fotografie, disegni, figure, e pubblicazioni che offendono la moralità ed il buon costume. E' vietato esporre figure e pubblicazioni che ledono il prestigio delle istituzioni e delle personalità civili, militari, politiche e religiose.

#### Articolo 53

Sono vietati in pubblico i canti offensivi della moralità ed al buon costume. Il turpiloquio e la bestemmia sono puniti a norma degli artt. 724 e 726 del Codice Penale.

#### Articolo 54

E' vietato sedersi, camminare e porre oggetti sopra le balastrate e le scale dei monumenti, salire sulla colonna dei fanali, sugli alberi, pali, assiti, muri di cinta e su altri simili opere sul suolo pubblico come pure sulle inferriate e cancellate dei piani terreni.

#### Articolo 55

Salvo le maggiori responsabilità penali è vietato di provocare in qualsiasi modo l'intervento col falso allarme e chiamate arbitrarie dei Pompieri e d'altri Corpi, Istituti o persone aventi servizio di soccorso e di assistenza o servizi pubblici in genere.

#### Articolo 56

Non è permesso di collocare all'esterno di fabbricati cartelli ed insegne qualsiasi nè di fare iscrizioni sui muri o in altro modo esposte al pubblico, senza averne preventivamente ottenuto il permesso dall'Autorità Comunale a cui compete di prescrivere tanto le dimensioni e le località ove collocare il cartello o l'insegna, quanto di rivederne il testo ed il segno simbolico.

#### Articolo 57

I bagnanti devono indossare convenientemente il costume e devono tuffarsi nei luoghi che anno per anno, saranno indicati dall'Autorità Comunale con apposita ordinanza.

#### Articolo 58

Non è permesso di lavare il bucato alle pubbliche fontanelle, nè introdurre oggetti di qualsiasi natura e per qualsiasi tempo.

#### Articolo 59

Salvo le maggiori sanzioni stabilite dall'art. 727 del Codice Penale è vietato di maltrattare gli animali percorrendoli, sovraccaricandoli di peso eccessivo e lanciare loro grida scomposte. Gli agenti comunali hanno l'obbligo di cooperare, per agevolarne il compito, con gli agenti ed Ispettori di cui all'art. 7 della legge 12 giugno 1913 n° 611 ai quali spetta di assicurare l'osservanza delle prescrizioni sulla protezione degli animali.

#### Articolo 60

Salvo le maggiori sanzioni della legge penale e quanto è prescritto nel presente regolamento per le industrie rumorose ed incombode, sono considerati atti contrari alla pubblica quiete e perciò vietati:

- A) Le grida, gli schiamazzi, il turpiloquio nelle piazze e nelle vie pubbliche ed i canti, specialmente se di più persone riunite, tanto di giorno che di notte.
- B) La formazione di comitive o di assembramenti che, per numero delle persone o per il loro contegno rechino impedimento al libero transito.
- C) Le serenate, per festeggiamenti e per altre simili adunate che pel numero delle persone che vi prendono parte e per altre circostanze possano recare ostacolo al transito pubblico e dar luogo a disturbi, salvo il preventivo permesso dell'Autorità Comunale.
- D) Qualunque forma di pubblicità o di richiamo ottenuto con l'uso di trombe, fischiotti, tamburi o qualsiasi altro mezzo acustico sia fisso che mobile.
- E) Fare nelle case rumori incombodi al vicinato ed uso eccessivo di strumenti di apparecchi musicali o radiofonici, specialmente dalle ore 22 alle ore 8.
- F) Tenere animali in modo che non rechino disturbo e danno al vicinato. Durante la notte i cani devono essere tenuti in modo che non disturbino la quiete pubblica.

#### Articolo 61

E' vietato di tenere i cavalli e altri animali da soma e da tiro legati e a mano sulle porte delle stalle, rimesse e botteghe da maniscalchi e lungo i muri e in qualsiasi altra località nello esterno che fronteggi il suolo pubblico.

#### Articolo 62

Non è permesso di esporre in vendita cavalli o altri animali da tiro e da soma, fuorché nei luoghi della città espressamente designati dall'Autorità Comunale.

#### Articolo 63

E' vietato accendere fuochi di qualsiasi genere sul suolo pubblico anche per momentanee esigenze di qualunque industria. E' vietato altresì accendere fuochi nei luoghi chiusi non forniti di apposito camino per il fumo.

#### Articolo 64

Sul suolo pubblico è assolutamente proibito qualunque giuoco. E' proibito di lanciare sassi e altri oggetti e di sdrucciolare con pattini ed altro sul pavimento stradale.

#### Articolo 65

E' vietato:

- A) Gettare liquidi nei luoghi di pubblico transito o privato comuni a più famiglie.
- B) Innaffiare vasi in modo che possa cader liquido sul suolo pubblico e privato comune a più famiglie.
- C) Gettare carta, immondizia o altri rifiuti, nelle chiostrine, nei cortili interni della casa e sulle tegole. Chi ha l'accesso ai cortili o alle chiostre è obbligato a tenerli puliti e in ogni caso tutti quelli che hanno aperture sui luoghi dove è avvenuto il getto delle immondizie, possono essere dichiarati in contravvenzione.

#### Articolo 66

Le aree fabbricabili debbono essere tenute pulite a cura del proprietario.

### TITOLO VI

#### DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'INCOLUMITA' PUBBLICA

##### Capo I

#### NORME GENERALI

#### Articolo 67

Nei luoghi di pubblico transito è vietato lavorare pietre senza opportuni ripari. Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di tagliapietre, fabbri, maniscalchi e simili, qualora tali laboratori siano aperti verso il suolo pubblico.

## Articolo 68

Verso i luoghi di pubblico transito non si possono tenere esposti appoggiati o appesi vasi, cassette e qualunque altro oggetto, se non in modo che non rechino molestia e ne sia impossibile la caduta. Gli infissi di ogni genere (tende, insegne, imposte ecc.) devono pure essere solidamente assicurati.

## Capo II

### CAUTELE PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI

## Articolo 69

I proprietari e conduttori di case, botteghe, officine ed altro qualsiasi stabile dove siano camini e canali di fumo, dovranno fare spazzare e nettare questi dalle fuliggini almeno una volta all'anno.

## Articolo 70

I fabbri, i maniscalchi e qualunque altro operaio cui occorra avvalersi del fuoco o di materie incandescenti, debbono lavorare nell'interno delle officine in modo che le faville non vadano nell'aria o sul suolo pubblico.

## Articolo 71

Ogni bottega ed in genere qualunque locale non aperto in cui si voglia fare uso del fuoco, deve essere provveduto di camini e canne fumarie. L'Autorità Comunale potrà permettere l'uso del fuoco in qualunque bottega per momentanee occorrenze d'industria osservate però le necessarie cautele.

#### Articolo 72

E' severamente vietato d'immettere nelle canne fumarie travi o altri sostegni che facilmente possono incendiarsi.

L'Autorità Comunale, cos' in questo caso, come in tutti gli altri in cui lo crederà opportuno, potrà obbligare i possessori di case, fabbriche e botteghe ad eseguire tutte quelle opere di riforma ai loro fabbricati che saranno riconosciute necessarie per rimuovere il pericolo d'incendio.

#### Articolo 73

E' proibito di fare uso di lanterne che non siano protette da vetri nelle stalle, nei fienili e negli altri ove si tiene fieno, paglia, carbone, legna ed in genere in qualsiasi luogo di deposito o ripostiglio di materie combustibili.

#### Articolo 74

E' ugualmente vietato di fumare nelle stalle, nei fienili e in qualunque luogo nel quale siano materie di facile combustione.

#### Articolo 75

E' proibito di accatastare legna, paglia, fieno ed altro materiale combustibile vicino a forni, a camini e ad altri siti dove trovasi del fuoco.

### Articolo 76

E' assolutamente proibito di far fuoco alle stoppie prima del 15 agosto tranne il caso che dai campi siano stati interamente asportati i raccolti. Dovrà però in ogni caso, darsi il preventivo avviso ai proprietari dei fondi limitrofi ed osservarsi tutte le cautele atte ad impedire l'estendersi dell'incendio come la formazione dei fossi di difesa ed una assidua vigilanza esercitata da un numero sufficiente di persone abili.

L'incendio delle stoppie non si farà nei giorni di forte vento.

### Articolo 77

Salvi i casi di esenzioni previsti dalle norme relative alle condizioni di sicurezza per l'impianto e l'esercizio dei depositi ed opifici che presentano pericoli d'incendio di cui allo speciale regolamento senza licenza dell'Autorità Comunale non potranno impiantarsi ed esercitarsi opifici, magazzini e spacci, destinati alla fabbricazione, al deposito e alla vendita di materie combustibili ed infiammabili.

La licenza è rilasciata dal Sindaco o dal suo delegato per gli affari di Polizia Municipale, inteso il Comando dei Pompieri.

In essa vengono prescritte le particolari condizioni da osservarsi oltre quelle previste nel regolamento di cui sopra.

Qualora per il rilascio delle licenze sia necessario una preventiva visita medica, le spese di quella vanno a carico del richiedente.

### Articolo 78

Nessun locale potrà essere adibito a rimessa di autoveicoli senza autorizzazione del Podestà. La detenzione di liquidi infiammabili nei locali suddetti anche se limitata alla quantità minima occorrente per il servizio giornaliero degli autoveicoli è subordinata alla licenza di cui al precedente articolo.

### Articolo 79

Non è lecita la destinazione e l'uso dei corpi per rimessa per autoveicoli in fabbrica in cui esistono locali per pubbliche riunioni (chiese, scuole, teatri e cinematografi).



### Articolo 80

Il Sindaco può rifiutare e revocare la concessione di una licenza per l'impianto di uno spaccio o di un deposito di materie infiammabili ed esplosivi come pure per rimessa di autoveicoli quando in prossimità dell'esercizio da attivare ne esista un altro per cui tale vicinanza possa aggravare il pericolo in caso di incendio.

### Articolo 81

L'impianto privato di apparecchi produttori di gas illuminante è subordinato a speciale licenza dal Sindaco che potrà rilasciarla solo dietro ispezione tecnica che escluda ogni pericolo di incendio e di esplosione e verificando che, per quanto riguarda la acetilene, siano adempite le prescrizioni contenute nei RR. DD. n. 660 del 29.11.1906 e n. 767 dell'8.3.1923.

### Articolo 82

Tutti i proprietari e possessori d'immobili nei quali siano impiantate bocche da incendio sono tenuti ad aderire prontamente alla richiesta del Comando dei Pompieri diretta ad ottenere una pianta degli immobili stessi.

Qualunque cambiamento nelle disposizioni di detti idranti dovrà essere fatta di accordo con il Comando dei Pompieri.

Tutti coloro che per ragione d'industria ed altro, provvedono a costruzione di impianti idraulici e di riserva d'acqua, sono obbligati a fare comunicazione di tali impianti al Comando dei Pompieri.

### Articolo 83

Gli abitanti degli edifici situati nelle strade e piazze in cui si manifesta un incendio e di quelli situati nelle strade adiacenti debbono dare libero accesso ai vigili ed agli altri agenti incaricati dell'estinzione e permettere che sia attinta l'acqua dalle fontane e dai serbatoi di loro proprietà.

Gli addetti alla estinzione degli incendi e alle istituzioni legalmente riconosciute aventi scopo di urgenza (come la Croce Rossa etc.) potranno, qualora sia necessario, introdursi nelle case o salire sui tetti per l'impianto e l'uso degli attrezzi delle macchine occorrenti.

#### Articolo 84

I proprietari dei negozi e dei depositi sono tenuti ad indicare con una targa, presso la porta dell'esercizio e del deposito il loro domicilio e quello della persona incaricata della custodia alla quale sono affidate le chiavi dell'esercizio stesso.

#### Articolo 85

I cittadini idonei, che si trovino presso il luogo dell'incendio, sono obbligati in caso di bisogno, a prestare la loro opera per la estinzione del fuoco sotto la direzione dell'Autorità che si troverà sul luogo e degli ufficiali dei pompieri.

#### Articolo 86

Qualora gli attrezzi e le macchine per la estinzione dell'incendio, trasportati nel luogo dei pompieri, risultino insufficienti alla rapida estinzione e all'isolamento di questo, il Comandante ha potestà di requisire quelli che fossero in possesso di privati e che si trovassero in edifici pubblici contigui.

#### Articolo 87

Questi oggetti saranno restituiti ad opera compiuta con riserva ai proprietari di ottenere dal conducente dell'edificio nel quale si sviluppò l'incendio e dal proprietario di questo, l'equo compenso per l'eventuale deperimento.

Tutti coloro che abitano in quartieri e locali contigui e prossimi al luogo nel quale si è sviluppato l'incendio, e che ne abbiano la custodia debbono permettere l'accesso ai pompieri per l'opera di estinzione. Nel caso di esitazione e di rifiuto, il comandante ha potestà di farlo aprire abbattendo ove occorra la porta di accesso.

La stessa disposizione vale anche per i quartini, botteghe ed in genere per tutti i locali dei quali siano assenti gli inquilini ed i custodi.

A richiesta dell'autorità e degli ufficiali dei Pompieri gli inquilini, proprietari e custodi sono obbligati a provvedere alla illuminazione delle zone ove si svolgono le operazioni di estinzione incendi.

Il Comandante dei Pompieri ad opera compiuta, dovrà curare che siano richiusi i quartini e i locali privi di inquilini e di custode.

Nel caso che ciò non sia possibile, affidarne la custodia all'autorità di P.S. ed agli agenti della forza pubblica.

#### Articolo 88

Nel caso di edificio o parti di essi pericolanti il Corpo dei Pompieri, ove sia necessario, potrà provvedere alla demolizione delle zone in pericolo e potrà ordinare lo sgombrò dei locali minacciati. Le opere di cautela e di demolizione dovranno essere eseguite a termine di legge dai proprietari ed Enti interessati con ordinanza del Sindaco.

#### Articolo 89

I proprietari degli stabili sono tenuti nel pubblico interesse, ad avere cura che non siano manomesse le targhe segnalatrici degli idranti d'incendio apposti sugli stabili a cura del Comando dei Vigili del Fuoco e a non coprirle con mostre e imbrattarle nella pulitura degli stabili.

Quando i proprietari per una valida ragione avessero interesse che dette targhe fossero rimosse, potranno farne domanda al Sindaco.

### Capo III

## TEATRI E LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

### Articolo 90

Il Sindaco stabilirà con apposita ordinanza le norme da osservare nella costruzione, apertura ad esercizio dei teatri di altri luoghi pubblici di spettacoli e trattenimenti per la parte non disciplinata dalla legge e dai regolamenti di P.S. e dalle disposizioni impartite dal Prefetto nel Regolamento di vigilanza teatrale. Gli esercenti i teatri e locali di pubblico spettacolo per cui sia prescritto dalla Commissione di vigilanza un servizio di prevenzione incendi, dovranno richiedere per iscritto il servizio stesso al Comando dei Pompieri almeno 24 ore prima dell'inizio dello spettacolo ed in casi eccezionali non più tardi delle ore 12 del giorno in cui avviene lo spettacolo. Le indennità spettanti ai componenti del Corpo per tali servizi a carico dell'impresario.

### Articolo 91

Ogni teatro dovrà essere fornito di vasche sempre piene di acqua esclusivamente destinate ai casi d'incendio.

Il Comando dei Pompieri di concerto con la Commissione di vigilanza dovrà determinare per ciascun teatro il luogo in cui tale riserva dovrà essere situata e le sue dimensioni secondo i bisogni possibili.

### Articolo 92

Le soffitte, gli ambulatori, le tele, le quinte, i cordami e tutto il materiale del palcoscenico, dovranno essere preparati con una di quelle sostanze di provata efficacia ad impedire permanentemente la infiammabilità del legno e dei tessuti, e come pure il legname che serve al soffitto dei teatri dovrà essere preparato nello stesso modo, salvo le disposizioni speciali della Commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEI COMMERCII  
DELLE ARTI E DELLE INDUSTRIE

Capo I

DISPOSIZIONI RELATIVE AI COMMERCII

Articolo 93

Non può esercitarsi alcun commercio di vendita al pubblico senza licenza dell'Autorità Comunale da rilasciarsi con la osservanza delle norme stabilite dal R.D.L. 16 dicembre 1926, n. 2174 e delle successive disposizioni in vigore.

La licenza è personale e vale esclusivamente per i locali in essa indicati.

Dietro analoga autorizzazione dell'Autorità Comunale gli esercizi possono essere condotti da un rappresentante.

Prima di procedere al rilascio di nuove licenze di esercizio di vendita di generi alimentari e di autorizzare il trasferimento di domicilio di un esercizio esistente sarà sentito il parere dell'Ufficio Sanitario.

#### Articolo 94

Ogni commerciante può vendere esclusivamente i generi assegnati al tipo di esercizio per cui è rilasciata la licenza. I tipi di esercizio sono determinati con apposita deliberazione.

#### Articolo 95

Le licenze di esercizio di vendita al pubblico devono essere presentate anno per anno all'Ufficio di P.U. il quale ne curerà in seguito a domanda la vidimazione previa riscossione dei diritti stabiliti dalle disposizioni in vigore.

#### Articolo 96

I venditori di ghiaccio dovranno presentarsi alle richieste degli avventori a qualunque ora, sia di giorno che di notte.

#### Articolo 97

Nelle Vie Vittorio Emanuele, Maqueda, Roma, Ruggero Settimo, Cavour, sino a Via Roma e nelle Piazze Giuseppe Verdi, Ruggero Settimo e Castelbuono, e nelle altre vie che potranno essere indicate con ordinanza del Sindaco, è vietata l'apertura di spacci per la vendita della carne e del pesce.

In linea di transitoria sono tollerati gli spacci attualmente esistenti sino a quando non muti l'attuale proprietario dell'esercizio, sempreché rispondano alle prescrizioni e modalità disposte dalla Autorità Comunale, alle quali prescrizioni e modalità sono in genere sottoposti tutti gli esercenti di botteghe destinate alla vendita di grasso, carbone o altri generi in qualunque altro sito della città.

N.B. Vedi deliberazione 24.1.936 approv. G.P.A. per la sola carne.

## Capo II

### DISPOSIZIONI RELATIVE AI MESTIERI ED AL COMMERCIO AMBULANTI

#### Articolo 98

Nessuno può esercitare sia abitualmente che occasionalmente mestieri ambulanti nel territorio del Comune, senza il preventivo permesso dell'Autorità Comunale:

#### Articolo 99

Per i saltimbanchi, i cantanti, i suonatori e simili, sull'atto del permesso saranno trascritte le annotazioni relative al pagamento della tassa, se dovuta per la occupazione del suolo pubblico, e per i lustrascarpe, i facchini da piazza, i fattorini di albergo in servizio presso le stazioni ferroviarie, i venditori ambulanti di giornali, riviste e simili, anche il richiamo alle norme contenute nel presente titolo, o i prezzi per le prestazioni d'opera, nei casi in cui possono stabilirsi dal Podestà, a norma della legge Comunale e Provinciale.

Per coloro che esercitano il commercio ambulante di qualsiasi specie, il permesso dell'Autorità Comunale consisterà nell'atto da cui risulti, insieme al pagamento della tassa, se dovuta, per l'occupazione del suolo pubblico la località dove la sosta temporanea per la vendita può essere eventualmente consentita, i limiti di territorio comunale entro i quali il commercio ambulante può essere esercitato. Tale atto non potrà essere rilasciato a coloro che non abbiano conseguita la licenza di cui alla legge 5.2.934 n. 327, sulla disciplina del commercio ambulante.

#### Articolo 100

Anche le guide, se richiedono di contare sul pubblico suolo in prossimità di musei o edifici monumentali, oltre che conseguire la licenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, dovranno ottenere il permesso del Sindaco. Sull'atto del permesso di cui dovranno osservarsi tutte le norme stabilite al paragrafo primo dell'articolo precedente, verranno indicati quali siano i musei i monumenti e le gallerie, che le guide stesse sono autorizzate ad illustrare.

#### Articolo 101

L'atto del permesso comunale dovrà essere esibito da ogni richiesta da parte degli agenti della forza pubblica e anche a domanda dei richiedenti la prestazione d'opera, quanto per questa sia stabilito il prezzo da parte dell'Autorità Comunale.

A chiunque eserciti mestieri ambulanti, è vietato d'importunare i passanti con l'offerta di merci e di servizi, e di richiamare la attenzione con grida o schiamazzi, o strumenti acustici di qualsiasi sorta. E' pure vietato di esercitare il mestiere fuori dei luoghi assegnati caso per caso, e per norma di regolamento.

#### Articolo 102

La durata del permesso sarà stabilita di volta in volta al momento della concessione, secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento per l'applicazione delle tasse sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche. Di regola e quando non sia altrimenti disposto, per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune, la durata sarà di un anno, e il permesso potrà essere riconfermato al 31 dicembre di ciascun anno.



### Articolo 103

Il Podestà, con l'accordo, se del caso, dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, revocare il permesso a coloro che contravvengono reiteratamente alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti non tengono un contegno corretto nell'esercizio del mestiere, non osservino le diverse condizioni alle quali il permesso fu subordinato.

Inoltre la revoca potrà avvenire quando il concessionario abbia ceduto ad altri l'atto del permesso, o il distintivo che gli venisse rilasciato dall'Autorità Comunale, oppure non abbia usufruito personalmente del permesso.

### Articolo 104

La concessione dei permessi per l'esercizio dei mestieri ambulanti, potrà essere subordinata dal Sindaco, qualora sia ritenuto necessario ed opportuno a limiti di spazio, di orario, di numero ed in genere ad ogni altra condizione rispondente a motivi di pubblico interesse.

### Articolo 105

Il mestiere ambulante di saltimbanco, cantante, suonatore e simili è vietato nelle vie e piazze che saranno stabilite con ordinanza municipale.

### Articolo 106

Senza permesso del Sindaco non si potranno collocare baracche e simili, per pubblici spettacoli, divertimenti popolari, e per qualsiasi altro scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata quando queste siano contigue alla pubblica strada, e comunque esposte alla vista del pubblico.

### Articolo 107

baracche e i loro annessi, e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere a cura dei concessionari, cui spetta di prendere gli opportuni accordi con l'Ufficio di P.U. mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali, e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dal Podestà.

Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato.

Ai concessionari è vietato:

- A. Di attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti.
- B. Di tenere aperte le baracche oltre le ore 22 dal 1° ottobre al 31 marzo e oltre le ore 23 negli altri mesi dell'anno.

Il Sindaco potrà per altro stabilire caso per caso anche un diverso orario.

### Articolo 108

I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione dei giornali e sommari, oltre i limiti del loro banco. Nella località ove ragioni di transito non si oppongono, potrà essere consentita la esposizione anche su un apposito quadro da collocare a filo di muro. l'uso dello sgabello, se richiesto, dovrà essere autorizzato all'atto del permesso.

### Articolo 109

I facchini a servizio del pubblico dovranno vestire decentemente e portare un berretto uniforme con la indicazione "Facchino autorizzato".

Essi dovranno portare sul berretto e sulla giubba una piastra metallica con la indicazione del numero di matricola. La piastra dovrà essere conforme al modello depositato presso l'Ufficio di Polizia Municipale.

#### Articolo 110

I facchini addetti al servizio nell'interno delle stazioni ferroviarie e sulle banchine del porto, saranno egualmente soggetti a tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento quando prestino servizio fuori delle stazioni o delle banchine.

#### Articolo 111

Le guide pubbliche, nell'esercizio delle loro mansioni, dovranno portare continuamente un distintivo del modello approvato dal Sindaco.

#### Articolo 112

Le guide pubbliche e i venditori di cose d'arte debitamente autorizzati, non potranno sostare che nei pressi dei monumenti e dei musei designati dal Sindaco nei rispettivi permessi.

#### Articolo 113

Il numero delle guide da destinarsi ai vari musei o monumenti sarà stabilito dal Sindaco. I posti che resteranno comunque vacanti, saranno assegnati alle guide già autorizzate, secondo la loro anzianità di mestiere.

#### Articolo 114

Le disposizioni del presente titolo non sono applicabili alle guide che accompagnano i forestieri per diretta commissione degli albergatori nè a quelle che, autorizzate dalle rispettive Amministrazioni, prestano servizio nell'interno dei musei.

#### Articolo 115

Nelle vie e piazze della città che verranno stabilite con ordinanza del Sindaco è vietato l'esercizio del commercio ambulante di qualsiasi specie, anche se fatto a mano. Nelle altre vie e piazze il Sindaco potrà permettere il commercio stesso sotto la osservanza delle norme contenute nel presente titolo, e di ogni altra disposizione applicabile al riguardo; comprese quelle relative alla circolazione stradale.

#### Articolo 116

E' vietato l'esercizio del commercio ambulante con i veicoli a trazione animale e meccanica nella parte della città il cui perimetro sarà segnato dalle vie e piazze che verranno stabilite con ordinanza del Sindaco.

#### Articolo 117

Ai venditori ambulanti con carretti a mano potrà essere concesso di sostare in determinate vie e piazze, quando non vi si oppongono ragioni di decoro, di tutela del transito o altro di pubblico interesse. Il luogo di sosta di volta in volta determinato dal Sindaco, che potrà anche stabilire le specie del commercio che vi si autorizza, il numero massimo delle licenze da concedersi per quella località, ed ogni altra condizione ritenuta necessaria ed opportuna.

#### Articolo 118

A coloro che non abbiano conseguito il permesso di sosta di cui all'articolo precedente, comunque essi esercitino il commercio ambulante, è fatto obbligo di non fermarsi sul suolo pubblico oltre il tempo strettamente necessario a soddisfare le richieste degli acquirenti, e di percorrere esclusivamente, nell'esercizio della vendita, la parte di territorio comunale assegnata a tal fine, sempre fermo restando il divieto di cui all'art. 117. La sosta per la vendita deve poi avvenire in modo da non recare impedimento alla libertà del transito ed è comunque vietata ad una distanza minore di 100 metri dalle scuole ed istituti pubblici d'istruzione, dagli esercizi adibiti alla vendita della stessa merce.

#### Articolo 119

Quando i venditori ambulanti sono costretti ad attraversare o percorrere vie e piazze non comprese nella parte del territorio comunale loro assegnato dovranno tenere le merci coperte. E' loro proibito di soffermarsi per esercitare la vendita.

#### Articolo 120

I barroccini e i banchi mobili dei venditori ambulanti non potranno eccedere nella loro misura, piano e stanghe comprese, i metri di lunghezza e 1,50 di larghezza.

E' vietato aumentare oltre tali limiti il piano dei barroccini con tavolo od altro, ed occupare per qualsiasi ragione con merci od altri oggetti il suolo e l'area pubblica al di fuori e sotto il piano di detti veicoli.

Non si potranno collocare tende, se non col permesso del Sindaco e purché siano di dimensioni non eccedenti ai 20 centimetri le misure sopra stabilite.

Le ceste, i panieri, i fondini e gli altri mezzi usati dai venditori ambulanti non provvisti di barroccino non potranno avere una misura eccedente centimetri 80 di lunghezza e centimetri 50 di larghezza.

#### Articolo 121

I venditori ambulanti dovranno tenere sgombro il suolo pubblico da qualunque residuo o rifiuto del loro commercio, e raccogliere i residui stessi in un apposito recipiente unito in modo adatto al loro veicolo.

#### Articolo 122

Per la vendita dei generi alimentari e delle bevande essi dovranno uniformarsi alle prescrizioni del Regolamento d'igiene.

#### Articolo 123

Sui veicolo, sulle vespe e simili mezzi usati dai venditori ambulanti non occasionali, dovrà sempre tenersi visibile una piastra portante impresso il numero progressivo assegnato dalla Autorità Comunale.

Tale piastra sarà consegnata dall'Ufficio di Polizia Municipale dietro rimborso della relativa spesa, e non potrà essere rinnovata se non in caso di smarrimento.

### Capo III

#### DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ARTI E INDUSTRIE

##### Articolo 124

Fermo restando le norme vigenti nelle specifiche materie, e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle destinazioni risultanti dagli strumenti urbanistici, l'esercizio di un'arte, un mestiere ed un'industria non necessita di apposita autorizzazione di Polizia Urbana.

Dovranno comunque, essere osservate tutte le norme vigenti in materia di inquinamento e di immissioni rumorose nell'ambiente.

Chi esercita un'arte, un mestiere ed un'industria, deve indipendentemente dalle prescrizioni stabilite nel presente regolamento, usare ogni cautela per evitare molestia ed incomodi ad altri.

Sono ritenute rumorose tutte quelle arti, mestieri ed industrie dall'esercizio delle quali, per l'azionamento di macchine per l'uso di strumenti manuali derivi continuamente o periodicamente evidente molestia a coloro che abitano locali sovrastanti e vicini a quelli nei quali le arti, i mestieri e le industrie vengono esercitati.

##### Articolo 125

Gli esercenti l'arte, il mestiere e l'industria di cui al precedente articolo dovranno tenere, presso i locali dell'esercizio, una relazione fonometrica, corredata dall'elenco aggiornato indicante la marca, il tipo ed i numeri di matricola dei macchinari impiegati, firmata da un tecnico regolarmente iscritto all'albo professionale di pertinenza, dalla quale si evinca che la rumorosità prodotta dalle lavorazioni in uso non supera i limiti stabiliti dalle vigenti norme in materia di inquinamento acustico e di immissione di rumori.

L'ufficio potrà, comunque ed in qualsiasi momento accertare il livello delle immissioni prodotte dall'arte, dal mestiere od industria avvalendosi della collaborazione del Dipartimento di Energetica, Istituto di Fisica Tecnica, dell'Università di Palermo, per gli eventuali sopralluoghi che dovessero rendersi necessari.

A seconda delle risultanze dei su indicati accertamenti, l'ufficio potrà invitare l'esercente a studiare entro un congruo termine, l'adozione di accorgimenti atti ad attenuare la rumorosità.

Nei casi di riconosciuta, assoluta incompatibilità degli esercizi in argomento col rispetto dovuto alla quiete nelle civili abitazioni, l'ufficio potrà proporre al Sindaco che non sia consentito in alcun modo l'esercizio dell'arte, del mestiere e dell'industria rumorosa.

#### Articolo 126

L'esecuzione entro un determinato termine, di lavori ritenuti opportuni a diminuire i rumori; la limitazione di orari degli esercizi e la chiusura di essi per inadempimento a quanto viene prescritto e per assoluta impossibilità del funzionamento di essi saranno disposti con ordinanza del Sindaco.

#### Articolo 127

L'inosservanza entro il termine prescritto, delle ordinanze del Sindaco di cui all'articolo precedente in materia, oltre che la applicazione delle normali sanzioni di legge, porterà alla disattivazione coatta mediante apposizione di sigilli delle attrezzature fonte primaria del rumore. L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati prevalentemente a civile abitazione è di massima vietato. Eventuali derighe richieste dagli interessati potranno essere autorizzate per iscritto dal Sindaco previa dimostrazione dell'adozione di tutte le misure che l'ufficio competente riterrà necessarie per limitare le immissioni rumorose fino a renderle compatibili con il rispetto dovuto alla quiete pubblica.



E' assolutamente vietato far funzionare negli appartamenti motori di qualsiasi specie ad eccezione di quelli per uso domestico e di limitatissima potenza.

#### Articolo 128

Le industrie con produzione di rumori, tremiti, oscillazioni delle pareti ove è impiantato il motore ecc. e che sono moleste al vicinato in ogni caso devono sospendere il lavoro dalle ore 19 alle ore 7 da aprile a settembre e dalle ore 18 alle ore 8 da ottobre a marzo, tutti i giorni dell'anno dalle ore 13,30 alle ore 15,30.

#### Articolo 128/bis

Ad eccezione del caso contemplato dall'art. 127, gli esercenti attività regolamentate dal presente Capo, non sono più tenuti a detenere autorizzazioni di Polizia Urbana. Essi, tuttavia, entro il 31.12.1994, sono tenuti a munirsi della certificazione fonometrica così come previsto dall'art. 125 del presente regolamento.

#### Capo IV

#### DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI

#### Articolo 129

Tutti coloro che compiono operazioni nei mercati devono osservare le disposizioni impartite dagli agenti municipali e astenersi da grida, da molestie insistenze per vendita o compra, da diverbi e da parole sconvenienti.

Gli spazi destinati alle contrattazioni debbono essere sempre liberi.

E' vietato qualunque affollamento e deposito anche momentaneamente di merci o di altre cose che possono impedire la libertà di transito.

#### Articolo 130

I concessionari ed occupatori di posti debbono mantenere puliti tanto i banchi e i posti, quanto sotto i banchi, raccogliendo gli erbaggi, la frutta di rifiuto ed i residui di qualunque specie in apposito recipiente giusto quanto è disposto dall'art. 32.

Nei mercatini od in altri luoghi pubblici è vietato di uccidere e spennare in vista al pubblico ed è anche vietato accendervi o tenervi il fuoco.

#### Articolo 131

Nei mercatini rionali ed altre aree non soggette a speciali norme, nelle quali si permettono giornaliere occupazioni, la tassa deve essere pagata appena gli occupanti abbiano preso posto nel mercato.

#### Articolo 132

Nei luoghi aperti al pubblico il commercio cos' delle derrate alimentari come di ogni altra merce è soggetto alle norme rigorose della buona fede. Senza pregiudizio delle maggiori sanzioni, qualunque abuso o frode o danno dei compratori nella quantità, nella qualità e condizione potrà dar luogo al sequestro della merce posta in vendita a norma dell'art. 141 del presente regolamento.

Le recidività alle frodi sul peso e nella qualità e nel tentativo di porre in vendita generi guasti e avariate, e di sottrarre le merci alle prescritte visite sanitarie, produrrà, in ogni caso, l'esclusione definitiva del venditore del mercato.

#### Articolo 133

E' vietato nei mercatini qualsiasi costruzione, che di carattere provvisorio, spostamento dei banchi ed altri mutamenti, senza regolare permesso del Comune. Le costruzioni abusive saranno immediatamente rimosse.

#### Articolo 134

Per qualunque occupazione fatta nei mercati e nelle loro adiacenze, tanto con veicoli, quanto con prodotti, cofani, ceste. ecc. gli utenti pagheranno una tassa di posteggio nella misura stabilita dall'apposita tariffa.

## TITOLO VIII

### DISPOSIZIONI PENALI E FINALI

#### Articolo 135

Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento quando non costituiscono reato contemplato dal codice penale e da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite a norma degli art. 107, 108, 109 del T.U. della legge Comunale e Provinciale 3.3.1934

#### Articolo 136

Nel caso di contravvenzioni alle norme del presente regolamento commesso da minorenni, la responsabilità dell'eventuale danno e il pagamento dell'ammenda ricadranno sull'esercente la patria potestà.

#### Articolo 137

Oltre le disposizioni disciplinari previste in particolari disposizioni dei precedenti titoli, e di speciali regolamenti l'Autorità Comunale ha diritto di sospendere e di revocare qualsiasi permesso o licenza:

- A) Per trasformazione del servizio al quale si riferiscono.
- B) Per perdita da parte del titolare dei requisiti prescritti per la loro concessione.

- C) Per gravi e ripetute infrazioni da parte del titolare, dei suoi rappresentanti e commessi alle norme di regolamenti municipali che regolano la materia oggetto delle concessioni.
- D) Per mancato risarcimento di danni arrecati al patrimonio comunale.
- E) Per mancato pagamento di ammende o spese giudiziarie per contravvenzioni ai regolamenti municipali.
- F) Per morosità nel pagamento delle tasse comunali dovute del titolare della licenza.
- G) Per ragioni di pubblico interesse ed utilità e quanto non venga osservato anche non solo delle condizioni alle quali fu subordinato il rilascio della licenza.

Si decade della licenza quando il titolare abbandoni il servizio e il commercio o l'industria alla quale la licenza si riferisce e non li eserciti di persona quando ciò sia prescritto.

Le licenze sospese, revocate e decadute debbono essere depositate a cura dei titolari e rappresentanti presso l'Ufficio di P.U. nel termine stabilito del provvedimento.

In caso contrario gli agenti municipali provvederanno al sequestro delle licenze stesse.

#### Articolo 138

Gli agenti comunali, che accertino qualche fatto od emissione contro le prescrizioni del presente regolamento, devono tosto contestare la contravvenzione alla persona responsabile del fatto e della emissione, e, in sua assenza alla persona che direttamente la rappresenta al momento del contesto.

#### Articolo 139

Qualora sia sorpresa in flagrante contravvenzione una persona sconosciuta e che non possa dare sufficienti notizie di se, gli agenti comunali hanno facoltà d'invitarla a recarsi tosto all'Ufficio di P.U. per essere ivi identificata.

#### Articolo 140

La contestazione di ogni contravvenzione, salvo le sanzioni in corso, importa come conseguenza l'obbligo di cessare immediatamente dall'atto abusivo e di procedere al ripristino delle cose, se trattasi di atti compiuti senza l'autorizzazione e la concessione dell'Autorità ed altrimenti contrari alle sue disposizioni ovvero alla esecuzione delle opere o al compimento dell'atto che sia stato emesso.

In ogni caso, quando alcuno non ottemperi ad una determinata ingiunzione fatta dall'Autorità Comunale a norma delle leggi e dei regolamenti, il Comune nel caso che l'atto abusivo produca ingombro sul suolo pubblico e pericolo alle persone può ordinare la esecuzione di ufficio nel provvedimento emanato, rimanendo a carico del contravventore, oltre la pena incorsa, le spese all'uopo sostenute.

#### Articolo 141

Chiunque proceda ad occupazione di suolo e di spazio pubblico, e lo ingombri con carichi abusivi oppure spieghi un'attività subordinata a licenza dell'Autorità Municipale senza averla ottenuta va soggetto al sequestro degli oggetti con i quali ha compiuto la occupazione, lo ingombro ed ha esercitato l'attività non permessa.

I contravventori alle disposizioni sul commercio e sui mestieri ambulanti e a quelli sui mercati, vanno anche essi soggetti al sequestro delle cose con le quali l'infrazione è commessa.

Le cose sequestrate sono a spese e rischio dello stesso contravventore e custodite nei depositi comunali e sono restituite solo dopo che sia effettuata la conciliazione della contravvenzione, e l'oblazione e il pagamento dell'ammenda e delle spese giudiziarie, nonché dai diritti di deposito.

Detratte le somme dovute all'erario dello Stato ed a quella Comunale, l'eventuale residuo rimane depositato a disposizione dell'avente diritto.

#### Articolo 142

Se le cose sequestrate sono soggette a facile deterioramento, o, per la loro natura e per le altre circostanze, non possono essere economicamente ed agevolmente trasportate nei depositi comunali l'Autorità Municipale può disporre l'immediata vendita.

Detratte dal provento le somme dovute all'Erario dello Stato e a quello Comunale, l'eventuale residuo rimane depositato a disposizione dell'avente diritto.

#### Articolo 143

Qualora la vendita immediata delle cose soggette a facile deterioramento a giudizio dell'Autorità Comunale non sia possibile, le merci sequestrate saranno destinate ad un istituto di beneficenza e se in via di deterioramento saranno senz'altro distrutte.

## Articolo 144

Ogni disposizione contraria al presente regolamento o con essa incompatibile è abrogata.

## TITOLO VI

Disposizioni relative all'incolumità pubblica:

Capo I - Norme generali

Capo II - Cautele per la previsione degli incendi

Capo III - Teatri e locali di pubblico spettacolo

## TITOLO VII

Disposizioni relative all'esercizio dei commerci, delle arti e delle industrie:

Capo I - Disposizioni relative ai commerci

Capo II - Disposizioni relative ai mestieri ed al commercio

Capo III - Disposizioni relative alle arti ed industrie

Capo IV - Disposizioni relative ai mercati

## TITOLO VIII

Disposizioni penali e finali.